

"Fondazione Italiana Cefalee F.I.CEF. ONLUS"

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita una Fondazione denominata « F.I.CEF. (Fondazione Italiana Cefalee) ONLUS ».

La Fondazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 ss. c.c., nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ARTICOLO 2

Sede

La Fondazione ha sede legale in Napoli alla Via Toledo n.156, opera su tutto il territorio nazionale e potrà istituire sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici, per l'esercizio delle attività statutarie ed accessorie.

ARTICOLO 3

Durata

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

ARTICOLO 4

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, la fondazione ha per scopo primario la promozione della ricerca scientifica nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle cefalee. La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso l'ausilio a Enti di ricerca, Università, Associazioni e Istituzioni Sanitarie.

La Fondazione promuove direttamente la raccolta di fondi per finanziare attività di ricerca e studio, nel campo suindicato, con sovvenzioni, premi e borse di studio, e promuove indirettamente, a mezzo di strutture tecniche, attività di formazione nell'ambito del detto scopo sociale.

La Fondazione inoltre può promuovere e/o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la fondazione potrà:

- promuovere intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
- finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;

Allegato "C"
al n.30874
di raccolta



- curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde convegni, congressi e corsi di formazione e/o aggiornamento, anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, associazioni riconosciute e non riconosciute;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con le Università, aziende ospedaliere, le cliniche i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni italiane ed estere e con altri enti che operino nei settori di attività sopra indicati;
- promuovere la tutela dei diritti civili dei pazienti cefalalgici e l'aggregazione degli stessi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti, affittare immobili da utilizzare per l'esercizio dell'attività.
- Partecipare, costituire concorrere alla costituzione di associazioni e istituzioni pubbliche e private, organizzazioni riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta a finalità analoghe.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto:

- di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle direttamente connesse e accessorie;
- di assumere fini lucrativi e comunque di svolgere le attività con modalità incompatibili con il perseguimento di fini di solidarietà sociale;

L'esercizio di attività sprovviste di carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ARTICOLO 5

Patrimonio ed entrate

La dotazione economica della Fondazione è inizialmente costituita dalla somma di euro 118.000,00 (euro centodiciottomila virgola zero), riveniente dalla liberalità dei Fondatori; la composizione e la consistenza della stessa potranno essere successivamente modificate o integrate:

- da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti d'autore) da parte di Enti o Privati, o da acquisizioni operate dalla Fondazione;
- da eventuali contributi pubblici;
- dai corrispettivi di ogni attività svolta.

La dotazione della Fondazione potrà essere naturalmente utilizzata per le finalità di cui al precedente art. 4.

- Il patrimonio della fondazione è costituito da: beni e/o erogazioni in danaro versati dai Fondatori come risulta dall'Atto Costitutivo; ed attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dai loro organi sociali al fine di garantire il funzionamento della Fondazione stessa,

- le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;

- beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

- le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio;

E' fatto tassativo divieto di distribuire anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano comunque effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento abbiano lo stesso scopo o scopi simili.

E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite del proprio patrimonio;

- degli avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;

- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- dei proventi dell'attività della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta;

- dei contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici anche a seguito di convenzioni, e da enti privati;

- dalle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi;

- dai fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della fondazione;

- di eventuali proventi derivanti dalle attività isti-



tuzionali o direttamente connesse, ivi compreso eventuale sfruttamento mediante l'ottenimento di brevetti o la partecipazione agli stessi di procedimenti originali che siano risultato di studi intrapresi per iniziativa della Fondazione.

ARTICOLO 6

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 7

Partecipanti

Partecipano alla Fondazione i fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche (ivi compresi gli organismi non riconosciuti), Enti Pubblici e/o Privati che condividano gli scopi della Fondazione e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente statuto.

In particolare coloro che partecipano alla Fondazione si distinguono in: fondatori, sostenitori, e partecipanti

- **I Fondatori:** coloro i quali hanno costituito originariamente la Fondazione. (persone fisiche o giuridiche ivi compresi organismi non riconosciuti, Enti Pubblici o Privati)

- **I Sostenitori:** Enti pubblici o privati persone fisiche o giuridiche (ivi compreso organismi non riconosciuti) che hanno aderito successivamente alla Fondazione, che dimostrano particolare interesse alle finalità della Fondazione e che elargiscono contributi destinati a sostenimento delle spese per l'attività di gestione. I Sostenitori possono inoltre contribuire agli scopi della Fondazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali nella misura determinata dal c.d.a.

- **I Partecipanti:** persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono alla sua attività e al raggiungimento dei suoi obiettivi generali ovvero di un obiettivo specifico, attraverso una contribuzione una tantum in denaro, ovvero in attività professionale giudicata di rilievo, ovvero in beni materiali ed immateriali.

La qualifica di Sostenitori, Partecipanti istituzionali o individuali, si acquisisce a seguito di deliberazione dell'organo competente (Consiglio di Amministrazione), nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato, corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.

I partecipanti e i sostenitori alla Fondazione non possono rivendicare diritti sul patrimonio.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri

Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

Organi sociali

Sono organi della Fondazione :

- a) Presidente e Vice Presidente della Fondazione.
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Consiglio Scientifico

Composizione e poteri:

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal CDA e sono scelti tra tutti i soci Fondatori, e una volta eletti restano in carica sino a dimissioni o impedimenti personali.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio; e:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- partecipa al Consiglio Scientifico;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto e del regolamento interno;
- predispone il programma dell'attività, unitamente al bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- adotta i provvedimenti d'urgenza.

In caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, assumerà le funzioni di legale rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai soci Fondatori ed è costituito da sette membri, compreso il Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni, a decorrere dalla nomina, i consiglieri possono essere rieletti.

Componenti del Consiglio di Amministrazione sono

- membri di diritto:
 - * Presidente della fondazione che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - * Vice Presidente della fondazione che è anche Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nonché:
 - * cinque rappresentanti nominati dal Consiglio Scientifico.

In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.



Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione:

- Approva entro il 31 dicembre di ogni anno il programma delle attività unitamente al bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo;

- Delibera i regolamenti;

- Delibera accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

- Delibera gli eventuali accordi tra la Fondazione ed altri Enti, associazioni o privati;

- Delibera gli acquisti nei limiti delle entrate previste, l'assunzione di personale e/o collaboratori esterni;

- Determina la misura dei compensi e/o rimborsi spese spettanti ai consiglieri, ai membri del Consiglio Scientifico entro i limiti dell'art.10 D.Lgs. 460/97;

- Delibera sull'ammissione di soci sostenitori valutandone le motivazioni e può proporre per i soci sostenitori e i partecipanti l'ammontare del loro contributo;

- Delibera le modifiche statutarie comprese la proposta di scioglimento e di devoluzione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri;

- Esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione che è anche Presidente della Fondazione;

- Il Vicepresidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e la firma a nome dell'Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede. Dovrà inoltre essere convocato, in sede straordinaria ogni qualvolta lo richiedano motivo di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei suoi componenti o per eventuali disposizioni dell'Autorità Governativa. Le riunioni del Consiglio saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione. Le convocazioni vengono fatte dal Presidente con invito scritto da pervenire, a mezzo raccomandata, fax o e mail, ai consiglieri con preavviso di otto giorni con indicazioni di luogo

ora e ordine del giorno. In caso di particolare urgenza a mezzo telematico inviato tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione. Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo in casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Consiglio Scientifico.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un segretario nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di volta in volta.

Consiglio Scientifico è composto dai fondatori.

Il Consiglio Scientifico può essere suddiviso in sezioni di lavoro per singole attività.

Il Consiglio Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio o del Presidente della Fondazione.

Le delibere del Consiglio vengono adottate a maggioranza dei membri della sezione interessata o di tutto il Consiglio secondo norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Scientifico esprime pareri ed indirizzi non vincolanti sulle attività che gli verranno sottoposte dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio Scientifico relaziona al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività del Consiglio.

Il Consiglio sceglie e nomina il Presidente tra i suoi componenti e designa i due rappresentanti nel cda.

Il Presidente resta in carica sino a dimissioni o impedimenti personali ed è rieleggibile senza limiti di tempo, i due designati al cda durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio Scientifico vengono nominati uno o più coordinatori per ogni sessione di lavoro che unitamente al Presidente del Consiglio formano una Giunta.

ARTICOLO 10

Estinzione

La Fondazione si estingue:

- in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei

mezzi patrimoniali ovvero per l'insufficienza di questi - a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato. Anche d'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altri enti con scopo di pubblica utilità, salva la diversa destinazione imposta dalla legge e in via prioritaria verso quelli con finalità analoghe a quelli istituzionali o ai fini di pubblica utilità, sentito il parere del fondatore promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n.662.

ARTICOLO 11

Fusione e trasformazione

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nell'eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l'Autorità Governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione potrà provvedere alla sua trasformazione mantenendo per quanto possibile l'osservanza delle volontà dei fondatori.

ARTICOLO 12

ONLUS

La Fondazione osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui art. 10 D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni, potrà fregiarsi del segno distintivo ONLUS

La denominazione della Fondazione F.I.CEF. ONLUS è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 13

Controversie

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli, al quale spetterà, altresì, la nomina del Presidente.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Napoli.

ARTICOLO 14


Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare quanto disposto in materia ONLUS dal D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

F.ti: Nadia Gigantini - Bussone Gennaro Pompeo Agostino Carmelo - Gerardo Casucci - Giovanni D'Andrea - Roberto De Simone - Notaio Francesco Dente - (sigillo)

Io sottoscritto dott. FRANCESCO DENTE Notaio in Napoli, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, certifico che la presente copia che consta di sei fogli è conforme al suo originale e si rilascia per uso legale.

Statoil. 4 Marzo 2016



questi
ernati-
d'uffi-

inzione
rimonio
alva la
in via
a quel-
senti-
rganismo
23 di-

ll'orga-
ualunque
di uti-
sentito
mma 190
ersa de-

ossibile
l conse-
à Gover-
ne potrà
ndo per
i fonda-

escrizio-
modifica-
ILUS
LUS è ri-
zato per
comunica-

Statuto,
one, ese-
collegio
al Presi-
terà, al-
secondo e-